



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, AFAM, E PER LA RICERCA**  
 Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario -  
**Ufficio I**  
 00144 Roma - Piazza J.F. Kennedy 20

Prot. 2506

Roma, **21 MAG. 2012**

Risposta nota prot. 5485 del 14/3/2012

Alla cortese attenzione del  
 Magnifico Rettore  
 Università degli Studi di Trieste

Prof. Francesco Peroni

**Oggetto:** Artt. 2 legge n. 240/2010 e 6 legge n. 168/89 – Statuto Università degli studi di Trieste.

Con riferimento al testo del nuovo statuto di codesto Ateneo, come emendato a seguito dei rilievi formulati con nota ministeriale del 30 gennaio 2012, nel prendere atto che lo statuto è stato pubblicato nella GU n. 80 del 4 aprile 2012, si rileva il mancato recepimento di alcune delle osservazioni ministeriali e che ciò espone codesta Università al rischio di impugnative giurisdizionali.

**Articolo 13**

**Commi 1, 2, 5, 6, 7.** Si ribadisce che l'adozione di un sistema di tipo elettivo per l'individuazione dei componenti interni del Consiglio di amministrazione è in contrasto con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. i), della legge n. 240/2010, che esclude sistemi di tipo elettivo, ad eccezione che per l'individuazione della rappresentanza studentesca. E ciò anche nell'ipotesi in cui i potenziali membri siano oggetto di un procedimento di accertamento dei propri requisiti tecnico professionali.

Codesto ateneo, ritenendo di poter interpretare il dettato legislativo in senso difforme, ha delineato un procedimento di scelta dei componenti in questione basato su un procedimento elettorale e sulla designazione da parte del Senato. Quest'ultima, però, appare una mera "ratifica" di un risultato elettorale, laddove i termini usati dalla legge "designazione o scelta" evocano evidentemente l'esercizio di discrezionalità.

**Comma 9, lettere a), b), c), d) ed e).** Sulle ipotesi di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (nel caso di specie, riguardanti i membri del consiglio di amministrazione), si ricorda l'orientamento molto rigoroso assunto dal giudice amministrativo in tale materia (cfr. sentenza TAR Puglia, Sez. I, n. 572/2012).

**Articolo 18**

**Comma 2.** Posto che codesto Ateneo ha ritenuto di non precisare nello statuto la composizione, il numero dei membri esterni e quello della componente studentesca del Nucleo di valutazione, si auspica che ciò venga fatto nel regolamento generale di Ateneo.

**Comma 7.** Si veda quanto segnalato *sub* art. 13, comma 9.

**Articolo 23**

**Comma 4.** Si veda quanto segnalato *sub* art. 13, comma 9.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Articolo 37**

**Comma 4.** La disposizione è illegittima nella misura in cui, riferendosi a tutti i mandati elettivi senza eccezione alcuna, rischia di consentire una durata del mandato rettorale e del coordinatore della Scuola superiore a quella prevista dalla legge (rispettivamente, 6 anni ex art. 2, comma 1, lett. d), e 3 anni ex art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010).

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni formulate, si confida nel recepimento di quanto contenuto nella presente nota, si porgono

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Daniele Livon**